

Ubuntu: Nelson Mandela e ... bit Open source e gestione dei conflitti.

Andrea Buti

Ubuntu è il nome di una “distribuzione” (ossia un tipo di software) *open source* o *free*, libero o gratuito basato su Linux. L’aspetto più caratteristico è da rintracciare non tanto e non solo nel fatto che è distribuito gratis (chiunque lo può “scaricare” liberamente da internet), ma nel suo essere un sistema “aperto” sul quale tutti i programmatori che sono in grado farlo possono lavorare, interagendo sul codice sorgente (le istruzioni che fanno “girare” il programma) al fine di migliorarlo e implementarlo.

Come si può leggere nel sito web della comunità che lavora al progetto in Italia (www.ubuntu-it.org), Ubuntu è nato come sviluppo di Debian che, a sua volta “è un progetto volontario di sviluppo di una distribuzione GNU/Linux. Debian nasce più di dieci anni fa ed è cresciuta fino a coinvolgere oltre 1000 membri con lo status di sviluppatori ufficiali, e numerosi altri volontari e collaboratori. La sua espansione è arrivata a circa 17.000 pacchetti di software e documentazione Free e Open Source”.

Domanda: se il software è libero e gratuito, cosa spinge un migliaio di persone a lavorare gratis per regalare un sistema operativo a degli estranei?

Una risposta è rintracciabile nel nome stesso **ubuntu**. Tale termine esprime l’idea che “*le persone diventano persone grazie ad altre persone*”. La filosofia dell’*ubuntu* è mirabilmente sintetizzata da Nelson Mandela in un video (<http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&v=kC9Ju63Bchk>) in

cui il premio Nobel per la pace spiega come, tra i molteplici aspetti che contraddistinguono questo modo di essere, siano ricompresi i concetti di rispetto, condivisione, comunità, fiducia e altruismo al fine di chiedersi: “*sei disposto a dare qualcosa per aiutare la gente che sta intorno a te...perché abbiano la capacità di migliorare la tua comunità?*”

Ovviamente, poiché, non tutti possono o vogliono fare i missionari, anche la comunità dell’*open source* deve poter ottenere un reddito dal proprio lavoro; per questo esistono dei pacchetti professionali o personalizzati a pagamento. Ciò non toglie che il sistema operativo e moltissimi applicativi sono completamente gratuiti e costantemente aggiornati. Chiunque può testare la qualità dei prodotti in questione scaricando ed installando un *software* come Open Office, che fa le stesse cose di Word (incluso ovviamente aprire, modificare e salvare i documenti nel noto formato .doc) senza però dover sborsare nemmeno un solo euro.

Ubuntu come filosofia è stato anche alla base del cd. *rinascimento africano* ed ha consentito di superare ed uscire dal dramma dell’apartheid per il tramite della Truth and Reconciliation Commission (TRC), “Commissione per la verità e la riconciliazione”.

“*Quando il nostro presidente Nelson Mandela uscì di prigione, il suo primo messaggio al paese fu: «riconciliazione e unità»; e molti si sorpresero nel vedere il nostro leader che, dopo tanti anni di prigione, parlava, senza tracce di*

*amarezza, di riconciliazione. Ma è proprio a partire da questo messaggio di comprensione e di riconciliazione che si è reso necessario riesaminare il passato. Per superare l’apartheid c’è stato un compromesso? Credo che, a un certo livello, sia vero. Però il compromesso non ha riguardato il bisogno di democrazia o il rifiuto del razzismo, ha riguardato «come» arrivare alla democrazia e al rifiuto del razzismo. «Ci uccidiamo a oltranza, per arrivarci, oppure cerchiamo un’altra soluzione?»» (Russell Ally, *Signor nemico crudele: lei è stato perdonato*, in: Diario della settimana, anno III, n. 10, 11/17 marzo 1998).*

La comunità informatica è riuscita a trasformare quella che per qualcuno è un’utopia in qualcosa di tangibile.

E in ambito giuridico?

Magari anche sul versante della gestione delle controversie si potrebbe fare qualcosa, cominciando da quelle civili e commerciali, considerato che in determinate situazioni e con i dovuti distinguo è stato possibile conciliare crimini ben più gravi e tremendi.

D’altronde valori come **solidarietà** e **cooperazione** sono chiaramente alla base della nostra Carta Costituzionale nonché del codice civile, solo che talvolta vengono relegati in secondo piano in un’ottica individualizzante ed egoistica di approccio al conflitto, propria di questi ultimi lustri.

Forse basterebbe che litiganti ed avvocati provassero ad essere dei piccoli, piccolissimi, Nelson Mandela.

Fax e p.a. Invio e ricevuta

Emanuela Nalli

“Nel procedimento amministrativo, allorché l'amministrazione abbia espressamente abilitato l'istante all'uso del fax per la comunicazione delle osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, il rapporto di conferma costituisce prova dell'avvenuta trasmissione del documento, con conseguente presunzione di conoscenza dello stesso da parte del destinatario, il quale può vincerla solo fornendo la prova rigorosa della mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente.”

Lo ha stabilito il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 5113 del 27.05.08, accogliendo il ricorso di una società che si era vista rigettare illegittimamente da una Agenzia pubblica una domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d. lgs n.185/00. Rilevando alcuni vizi nel merito della domanda, la p.a. comunicava alla richiedente i motivi ostativi all'accoglibilità della stessa, con l'espresso invito alla presentazione, anche via fax, di osservazioni scritte. Nonostante la società avesse trasmesso i pretesi chiarimenti, l'Agenzia comunicava la non ammissibilità della domanda per infruttuoso decorso del termine, asserendo la mancata ricezione del fax e depositando in tal senso una dichiarazione del responsabile dell'area istruttoria. Poiché ex art. 45, c. 1, d.lgs. n. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale) *“i documenti trasmessi da chiunque ad una p.a. con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta...”* e posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, nel momento in cui il fax viene trasmesso e ciò risulti documentato dal c.d. rapporto di trasmissione, si forma la presunzione della sua ricezione in capo al destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la prova rigorosa della mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente. Il principio, che si desume dal d.lgs. 82/05 e dal T.U. 445/00, secondo cui la comunicazione via telefax rappresenta uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza di un atto o documento, non può infatti essere vanificato da semplici dichiarazioni del soggetto destinatario che opponga tout court di non avere ricevuto il fax.

Intermediari web e responsabilità

Andrea Buti

Il Tribunale Militare (trattavasi di webmaster sottufficiale dell'esercito) di Padova (1 marzo 2008 in Rivista Penale 2009, 980) ha pronunciato sentenza ex art. 129 c.p.p. nei confronti del *“gestore di un sito”* in cui era presente un forum in cui erano stati pubblicati messaggi diffamatori. I motivi alla base della pronuncia sono i seguenti:

A) l'amministratore del sito, attesa la neutralità tecnologica, non può sapere se l'uso del file MP3 o del filmato sia legittimo o illegittimo, similmente non può discernere la portata eventualmente diffamatoria di messaggi postati;

B) inoltre, *“occorre tener conto che, quale webmaster responsabile di un forum, l'imputato riceveva un elevato numero di messaggi da pubblicare sul sito da lui gestito: il grado di attenzione esigibile da dedicare ad ognuno di essi non poteva andare al di là di un controllo prima facie della presenza di espressioni oggettivamente e immediatamente valutabili come diffamatorie”*.

Di simile tenore anche una sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, (1492/09) che ha dichiarato il non luogo procedere per il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di un soggetto (provider) che si era limitato a fornire servizi di hosting, di manutenzione e assistenza ad un sito su cui si svolgeva un mercato di prestazioni sessuali a pagamento. In particolare, il fatto che tutto si fosse limitato alla prestazione di servizi tecnici, senza partecipazione agli utili derivanti dalle attività illecite ha fatto la differenza.

Non si conoscono ancora le motivazioni, ma si può notare che la problematica attiene comunque alla responsabilità del cd. *“prestatore”* di un *“servizio della società dell'informazione”* così come definiti dal d. lgs. 70/2003 (che ha recepito la direttiva 2000/31/CE). In tale ambito rilevano diverse figure non diversamente tipizzate dalla legge: chi fornisce la connessione, chi ospita materialmente le pagine web, chi svolge attività di *“caching”* (memorizzazione). Trattasi delle prime decisioni che sembrano riconoscere l'assenza di un obbligo di sorveglianza da parte di tali soggetti (art. 18).

Telefonia, codici e clientela rubata

Monia Fabiani

Il *“furto”* del cliente senza consenso potrebbe essere considerato come uno sport, tanto è praticato con disinvoltura dai gestori di telefonia. Con l'auspicio di ridurre tale fenomeno, l'*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (AGCOM) detta nuove regole per l'ipotesi che un consumatore intenda cambiare il suo fornitore di rete fissa. La delibera 41/09/CIR modifica una precedente pronuncia (la delibera 274/07/CONS), che aveva introdotto il **codice di migrazione**, al fine di identificare la specifica linea ed introduce un ulteriore codice segreto. L'AGCOM si propone di difendere, da un lato, il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio operatore telefonico di rete fissa e, dall'altro, le migliori condizioni di equa ed effettiva competizione tra i gestori. L'art. 9 del recente provvedimento prevede un **“codice segreto, fornito dal donante al proprio cliente in modalità pull, non calcolabile da parte del recipient e a questi necessario al fine di poter dare avvio alla procedura di trasferimento delle utenze”**, sollevando notevoli polemiche in merito al rallentamento della procedura di portabilità. Nonostante ciò, la *Commissione Infrastrutture e Reti* di AGCOM ha approvato nel mese di ottobre l'introduzione definitiva di detto obbligo, privilegiando la speranza di ridurre drasticamente il fenomeno dei passaggi mai richiesti. L'azienda cedente avrà l'obbligo di consegnare un codice segreto ai propri clienti, che dovranno trasmetterlo alla nuova compagnia. Quest'ultima verificherà l'effettiva volontà del consumatore di cambiare operatore e reinvierà il codice ricevuto al gestore di partenza, il quale, accertatane la correttezza, darà il via libera al trasferimento dell'utenza. Tra pericoli di troppa burocrazia e tutela del cliente, il provvedimento sembra volto a garantire ai consumatori una protezione più efficace contro le frodi: chissà, tuttavia, se qualche operatore telefonico di rete fissa non utilizzerà il codice segreto per trattenere i clienti contro la loro volontà? Il fenomeno non poteva – forse – essere risolto con l'aumento di controlli e sanzioni, piuttosto che con maggiori regole?

Brevetti italiani e "priorità interna"

Saverio Giannella Pigni

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 supplemento ordinario n. 136, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto rilevanti novità in materia di Proprietà Industriale e di lotta alla contraffazione, inclusa l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione.

Già al momento dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, era prevista una delega al Governo per adottare, entro un anno, disposizioni correttive e integrative.

Tale delega è stata più volte prorogata e la Legge 99/2009 la estende fino al luglio 2010.

Passando ad analizzare il testo normativo, si può notare come l'art. 19, commi 1-8, apporti delle novità, di carattere sostanziale e procedurale, al d. lgs. n. 30 del 10.02.2005 (c.d. Codice di Proprietà Industriale).

In particolare, il comma 1 dell'art. 19 introduce:

- un comma 3-bis all'art. 47 del Codice della Proprietà Industriale, in virtù del quale il deposito nazionale in Italia di domande per brevetti di invenzione e modelli di utilità "dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità". La norma sulla "priorità interna" va ad integrare l'istituto delle priorità in modo simile a quanto previsto dalle legislazioni più avanzate di molti Paesi tra cui la Francia (come risulta dal libro VI del *Code de la propriété intellectuelle*) la Germania (legge 16 dicembre 1980, e successive modifiche), l'Inghilterra (*Patents Act* del 1977, e successive modifiche) e gli Stati Uniti d'America la cui legge brevettuale prevede la *continuation-in part*, ovvero la norma che porta alla rivendicazione interna. La possibilità di utilizzare la "priorità interna" è riconosciuta solamente alle

domande di brevetto per invenzione industriale ed alle domande di brevetto per modello di utilità;

- una nuova versione dell'art.

134 del C.P.I. (norme in materia di competenza) che disciplina in maniera più organica a devoluzione delle controversie alla cognizione delle Sezioni Specializzate;

- un nuovo art. 239 del C.P.I.

(limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore) che specifica ulteriormente i limiti in relazione a quanto divenuto di dominio pubblico.

Il comma 2 dello stesso art. 19 modifica l'art. 120 del Codice della Proprietà Industriale prevedendo che, anche nei casi di azioni per contraffazione, la sentenza possa essere emessa solo dopo che l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) si sia pronunciato, esaminandola con precedenza, sulla domanda di concessione del titolo (precedentemente era previsto solo nei casi di azione per nullità).

E' previsto, inoltre, che in tali casi, il giudice disponga la sospensione del processo.

I commi dal 10 al 13 contemplano l'istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione "con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme delle azioni di contrasto a livello nazionale".

Le attività di segreteria del Consiglio sono affidate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il comma 15, infine, conferisce una delega al Governo per adottare, entro un anno dalla data in vigore della legge n. 99/2009, disposizioni correttive o integrative del Codice di Proprietà Industriale..

Frequenze cellulari e wi-fi

Francesca Viti

Con direttiva n. 2009/114/CE del 16 settembre, pubblicata sulla G.U.U.E. lo scorso 20 ottobre, Parlamento Europeo e Consiglio hanno eliminato ogni riserva di utilizzo esclusivo della banda di frequenza 900 MHz da parte del sistema GSM, offrendo la possibilità

di impiego della medesima banda di frequenza anche al sistema UMTS,



nonché agli altri sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM (art.1, comma 1).

Come si legge nei considerando della direttiva, tale banda di frequenza ha caratteristiche molto importanti in quanto consente di coprire distanze maggiori rispetto alle frequenze più elevate e di quindi di far arrivare i moderni servizi di telefonia vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate.

In considerazione dei principi di neutralità tecnologica e neutralità dei servizi, ed in virtù dell'evoluzione tecnologica, esistono ora soluzioni che permettono la coesistenza di comunicazioni elettroniche innovative con il GSM, venendo così meno ragioni ed interessi pubblici ad un utilizzo esclusivo della banda 900 MHz.

Si apre così la strada, già segnata dal progresso tecnico, alla diffusione della comunicazione senza fili, non solo per la veicolazione del traffico vocale, ma anche e soprattutto per la trasmissione di dati ed immagini.

Spetterà ora agli Stati membri conformarsi al disposto della direttiva entro il 9 maggio 2010.

È altresì compito degli Stati nazionali verificare eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati; ove vengano rilevate alterazioni del mercato, gli Stati dovranno porvi eventualmente rimedio a norma dell'art. 14 della Direttiva 2002/20/CE (relativa alle autorizzazioni ed ai servizi di comunicazione elettronica), imponendo restrizioni o modifiche al diritto di uso delle frequenze laddove obiettivamente giustificate ed in misura proporzionata.

Il Centro Formazione e informazione

Il Centro è accreditato come ente di formazione presso la Regione Marche (con decreto n. 20/FSE-06 del 22.1.2007) e presso Fondo Professioni. Quest'ultimo è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte www.fondoprofessioni.it). Lo studio committente contribuisce con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre spese.

La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica amministrazione, fornendo strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle economiche. Le peculiarità dell'*information society* suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità acquisite potranno essere prontamente impiegate.

Il Centro opera in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO ("Formazione e Innovazione per l'Occupazione"). Si tratta di un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro.

Ulteriori materiali, articoli, filmati e cruciverba didattici sono disponibili all'indirizzo www.dirittomoderno.it

Per collaborazioni, informazioni o pubblicità su questa rivista è possibile inviare un messaggio email all'indirizzo info@serviziprofessionali.org

Diritto elettronico

- dematerializzazione
- documento informatico
- email e posta elettronica certificata
- e-government
- firme elettroniche
- privacy

Gestione conflitti

- adr
- comunicazione
- conciliazione
- mediazione
- negoziazione

Eventi

19-20 novembre: Milano

"Principles of Persuasion".

<http://www.yournegotiation.com/corso-principles-of-persuasion.html>

27-29 novembre: Strasbourg (Administrative Tribunal)

"Conference on human dignity and the role of the administrative judge"

<http://www.ombudsman.europa.eu/activities/calendarevent.faces/en/317/html.bookmark>

3-6 dicembre: Rimini

"Salone della Giustizia"

<http://www.salonedellagiustizia.it>

Rivista bimestrale di informazione curata e di proprietà del Centro Servizi Professionali s.r.l. iscritta al n. 1 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Camerino con provvedimento del 11.10.2006.

Iscritta al R.O.C. al n. 17891

Direttore Responsabile Desy D'Addario

P.IVA 01533820435

www.serviziprofessionali.org

Tel. 0737636309 - Fax 0737630395

Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC)

dal 1994 www.adlerlibri.com

adlerlibri

BT MultiTEL Srl
Business Partner

bartolan

KEYPASS
The power of Business

mind
CONSULTING

UNIVERSITÀ
DICAMERINO